

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 675

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO, CIMINO, FRANZA e STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1992

---

Ulteriori modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 11 febbraio 1992, n. 141, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori legali. Con la citata legge n. 141 non si è tenuto conto però del trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori più anziani e dei vecchi, come quelli già iscritti all'originario ente di previdenza (legge 13 aprile 1933, n. 406) e transitati *ex officio* nell'attuale Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, e con la quale venne soppresso il vecchio ente, e non si è tenuto conto inoltre di quelli che, pur non essendo stati iscritti al cessato ente di previdenza, tuttavia alla data della emanazione della predetta legge n. 141 avevano superato l'età di settanta anni e maturato trentacinque anni di iscrizione alla attuale Cassa nazionale di previdenza, consentendo loro di percepire soltanto una pensione di fame.

Non va disatteso in proposito che tutti i beni del disciolto ente di cui alla legge 13 aprile 1933, n. 406, furono all'epoca assorbiti dalla nuova ed attuale cassa nazionale di previdenza e di assistenza (articolo 69 della legge 8 gennaio 1952 n. 6).

Sulla base della tabella F., allegata alla legge di riforma 22 luglio 1975, n. 319, e la pensione, che per gli ultrasessantenni ammontava a lire 150.000 mensili, dopo una lunga serie di microscopici aumenti, man mano deliberati per l'adeguamento al costo della vita, oggi ammonta mediamente a L. 900.000 mensili.

È questo un trattamento che, pur mantenendosi l'iscrizione negli albi professionali, che ha valore esclusivamente simbolico, ovviamente non consente la possibilità di una vita dignitosa e men che mai decorosa, specie se si tiene conto che, raggiunta la

vecchiaia, l'avvocato o il procuratore non è più ovviamente nelle condizioni fisiche di assicurarsi un reddito professionale men che decoroso.

La legge previdenziale 29 settembre 1980, n. 576 - articolo 2 - ha introdotto un sistema che proporziona al reddito la misura della pensione, ciò che è gravemente lesivo per i vecchi avvocati e procuratori, sia per quelli iscritti negli albi, vigente la vecchia legge dell'ente di previdenza (13 aprile 1933 n. 406), sia per gli ultrasessantenni, poichè il principio sancito nella citata legge n. 576, mentre da un lato disconosce i diritti quesiti dai vecchi avvocati e procuratori, che avevano già lungamente versato contributi sotto qualsiasi forma a favore del disciolto ente e dell'attuale Cassa, dall'altro, lato privilegia i giovani avvocati e procuratori, che hanno tutta una vita avanti a loro per poter godere in avvenire, grazie ai loro migliori adeguati redditi, di una più degna e decorosa pensione. Difatti i vecchi avvocati e procuratori hanno sempre pagato i relativi contributi ed hanno avuto per decenni e decenni gli oneri delle marche previdenziali, dette anche «Cicerone»; ed hanno prestato per decenni e decenni sempre gratuitamente il loro lavoro a favore della giustizia, sia assumendo la difesa di ufficio avanti alle Autorità giudiziarie, sia esplicando le funzioni di pubblico ministero nelle udienze penali avanti alle preture (attività ora retribuite come previsto dalla nuova normativa), ricevendone ora quel trattamento pensionistico, che ha purtroppo riservato loro una pensione di fame; ciò è lesivo del principio della solidarietà e dignità previsto dalla Costituzione.

L'articolo 1 della citata legge n. 141 del 1992, che prevede aumenti della pensione nei limiti ivi indicati, non rende giustizia

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai vecchi avvocati e procuratori perchè l'applicazione di tali aumenti lascia di fatto in favore loro pensioni di fame e comunque nessuna possibilità di potere adeguatamente migliorare la loro posizione pensionistica, data la cennata loro tarda età.

È necessario quindi ed urgente che il Parlamento, ai fini di giustizia, ponga termine a tale increscioso e disumano stato di cose mediante l'elevazione in loro favore del minimo di pensione a lire due milioni cinquecentomila mensili e che a ciò provveda mediante l'approvazione di una aggiunta all'articolo 2 della citata legge 20 settembre 1980, n. 576, così

come modificato dalla legge 11 febbraio 1992 n. 141.

Peraltro l'onere finanziario che ne scaturirà a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza sarà modesto stante il numero esiguo di quegli avvocati e procuratori, ormai in via di estinzione, che potranno godere dei benefici, con la presente proposta di legge invocati.

Quanto sopra appare pertanto di tale evidenza da concludere che soltanto una involontaria, svista ha potuto indurre il legislatore a non tenere conto nella emanazione della legge 1 febbraio 1992, n. 141, della situazione pensionistica dei detti anziani e vecchi avvocati e procuratori legali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

«Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. Agli avvocati e procuratori legali che alla data dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 141, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, per almeno trentacinque anni ed abbiano superato a quella data il settantesimo anno di età, è corrisposta una pensione in tredici mensilità annue nella misura non inferiore a lire duemilionicinquecentomila mensili».